

## Permessi per particolari esigenze personali ( art. 16 CCNL del 29.11.2007)

di Libero Tassella

*Compatibilmente con l'esigenza di servizio, al docente con contratto a tempo indeterminato e a quello a tempo determinato, per particolari esigenze personali, ai sensi dell'art. 16 del CCNL del 29.11.2007, sono **attribuiti** a domanda (non più concessi così come aveva previsto il CCNL del 1995 all'art. 22 comma 1), **brevi permessi per esigenze personali di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio e comunque fino ad un massimo di due ore; per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione.***

La sostituzione del verbo "concedere", ancora presente nel contratto di lavoro del 1995, con il verbo "attribuire", già presente nel contratto del 2003 e ora confermato in quello attualmente in vigore, rende maggiormente esigibile da parte del docente il permesso breve per esigenze personali .

Il limite complessivo dei permessi brevi fruibili per esigenze personali in un anno scolastico da parte del docente corrisponde all'orario settimanale d'insegnamento, così come definito dall'art. 28 comma 5 del CCNL 29.11.2007, nello specifico:

- il docente di scuola dell'infanzia ha diritto a 25 ore di permessi brevi in un anno scolastico;
- il docente di scuola primaria ha diritto a 22 ore di permessi brevi in un anno scolastico;
- il docente di scuola secondaria di primo e secondo grado ed artistica ha diritto a 18 ore di permessi brevi in un anno scolastico.

Le ore di lezione vanno recuperate entro i due mesi lavorativi successivi a quello di fruizione del permesso, in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.

Il recupero avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso (comma 3 art. 16).

Nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al docente, si provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al docente stesso per il numero di ore non recuperate.

L'attribuzione dei permessi brevi è subordinata alla sostituzione con il personale docente in servizio.

Per le visite mediche, le prestazioni specialistiche e gli accertamenti diagnostici, il docente può utilizzare i permessi brevi di cui all'art. 16 del CCNL del 29.11.2007; se invece, per il medesimo scopo, intende utilizzare l'assenza per malattia di cui all'art. 17 del CCNL 29.11.2007 e con le modalità ivi previste, ai sensi della C.M. 301 del 27.6.1996, dovrà dimostrare che tale visita o accertamento o prestazione specialistica non era possibile effettuarla al di fuori dell'orario giornaliero di servizio.